



Istituto Comprensivo Statale "Sperone- Pertini"



Via Nicolò Giannotta n. 4 –
Distretto n. 3/41– Codice Mecc. PAIC8AT00X
90121 - PALERMO

NORME SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1 - Entrata degli alunni

Art. 1.1 - I bambini entrano a scuola dalle ore 7.45 in poi.

Art. 1.2 - I genitori possono accompagnare i figli fino alle ore 8.45

Art. 1.3 - Un collaboratore scolastico collabora nel servizio di vigilanza, ponendosi all'ingresso e controllando le persone che entrano nell'edificio scolastico.

Art. 1.4 - I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto sono consegnati al collaboratore scolastico nel corridoio d'ingresso.

Art.1.5- Dallo stesso personale d'ingresso vengono successivamente accompagnati fino alle sezioni di appartenenza .

Art. 2 - La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Art. 2.1 - La vigilanza sui bambini dal momento in cui entrano a scuola fino a quando escono deve essere assidua e costante sia da parte delle insegnanti che del personale scolastico.

Art. 2.2 - Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe (di norma un alunno alla volta) per il solo uso dei servizi igienici.

Art. 2.3 - È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

Art. 2.4 - In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico, di vigilare sugli alunni.

Art. 2.5 - I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio luogo di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti ma non prima di essersi assicurato che un suo collega lo sostituisca momentaneamente

Art. 3 - La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Art. 3.1 - L'intervallo-ricreazione deve svolgersi negli spazi interni della scuola e, in caso di giornata soleggiata, può svolgersi all'esterno della scuola.

Art. 3.2 - Le classi durante la ricreazione devono essere sorvegliate dagli insegnanti

Art. 3.3 - Al personale ausiliario di turno spetta collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 3.4 - Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Art. 4 - La vigilanza degli alunni diversamente abili

Art. 4.1 - La vigilanza sui minori portatori di handicap deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente educatore assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 5 - Uscita degli alunni da scuola

Art. 5.1 - Alle ore 12.45 è consentita l'uscita solo ai bambini iscritti nelle sezioni a tempo ridotto. Un collaboratore resta all'ingresso dell'edificio scolastico per controllare l'entrata dei genitori o di altri familiari che accedono alle singole sezioni dei bambini.

Art. 5.2 - Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 è stabilita l'uscita per i bambini iscritti nelle sezioni a tempo normale. Un collaboratore resta all'ingresso dell'edificio scolastico per controllare l'entrata dei genitori o di altri familiari che accedono alle singole sezioni dei bambini.

Art. 5.3 - I genitori impossibilitati a ritirare il loro bambino possono delegare un'altra persona compilando i moduli forniti dalla Segreteria. Tali moduli saranno custoditi nel registro fino alla fine dell'anno scolastico.

Art. 5.4 - Dopo l'uscita è compito dei genitori sorvegliare i bambini nel cortile esterno per evitare che arrechino danni a sé stessi e ai giochi ivi installati.

Art. 6 - Ritardi

Art. 6.1 - Nei casi di abituale inosservanza degli orari l'insegnante di sezione ricorda alla persona, che accompagna il bambino, i disagi organizzativi e di ordine che comportano i ritardi.

Art. 6.2 - Se, nonostante il richiamo, la situazione non migliora, le insegnati di sezione sono tenute a segnalare il caso all'Ufficio di Direzione.

Art. 7 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

Art. 7.1 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata ai docenti, con incarico scritto del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

Art. 7.2 - La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori

Art. 7.3 - Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni dieci alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori

Art. 7.4 - In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Art. 7.5 - Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole semplici di educazione stradale e convivenza civile.

Art. 8 - Incidenti e infortuni

Art. 8.1 - In caso di infortunio lieve si forniranno le medicazioni necessarie con il materiale di pronto soccorso, conforme alla normativa, che è a disposizione della scuola.

Art. 8.2 - Si avviseranno i genitori telefonicamente o per iscritto (spiegando il fatto ed indicando i primi soccorsi).

Art. 8.3 - In caso di infortunio grave si deve telefonare immediatamente ai genitori e all'ambulanza (SERVIZIO 118).

Art. 8.4 - Una volta arrivata l'ambulanza, nel caso che i genitori non siano ancora giunti a scuola, l'insegnante accompagnerà il bambino al pronto soccorso.

Art. 8.5 - L'Insegnante Referente di plesso intanto provvederà ad assicurare la vigilanza sulla sezione tramite:

- a. verifica di eventuali presenze disponibili per sostituzione del collega;
- b. assistenza del personale scolastico;
- c. affidamento degli alunni agli insegnanti di altre sezioni.

Art. 8.6 - La denuncia degli infortuni sugli appositi moduli forniti dalla Direzione, deve essere redatta e consegnata in Direzione il giorno stesso o improrogabilmente il giorno successivo, unitamente al certificato medico dell'alunno.

Tale urgenza è giustificata dalla necessità di avviare al più presto la pratica di denuncia all'assicurazione.

Art. 8.7 - L'insegnante sarà personalmente responsabile di eventuali ritardi.

Art. 9 – Somministrazione medicinali

Art. 9.1 - Non rientra tra i doveri dell'insegnante il "somministrare medicinali"

Art. 9.2 - La Direzione, dopo un'attenta valutazione del caso, permette l'ingresso a scuola del genitore per la somministrazione non procrastinabile di un medicinale, naturalmente previo accordo con i docenti.

Art. 10 – Cessazione di frequenza

Art. 10.1 - L'interruzione definitiva della frequenza deve essere comunicata per iscritto da un genitore.

Art. 10.2 - La comunicazione può essere portata direttamente all'Ufficio di Direzione oppure consegnata per il tramite dell'Insegnante Referente di plesso..

Art. 11 – Giochi nei cortili e negli spazi scolastici

Art. 11.1 - I giochi, pur nella salvaguardia della spontaneità dei bambini, è opportuno che siano sempre organizzati e vigilati dall'insegnante.

Art. 11.2 - In caso di permanenza nello spazio giochi esterno un insegnante deve vigilare che i cancelli siano sempre chiusi.

Art. 12 – Assenze prolungate

Art. 12.1 - Dopo dieci giorni di assenza senza notizie da parte della famiglia, le insegnanti di sezione sono tenute a segnalare il caso all'Ufficio di Direzione.

Art. 12.2 - Qualora l'assenza si prolunghi fino a mesi l'alunno viene escluso dalla frequenza per l'intero anno scolastico.

Art. 13 – Consegna anticipata dei bambini

Art. 13.1 - Qualora eccezionalmente un bambino debba lasciare la scuola con anticipo sull'abituale orario di uscita, è necessario il preavviso della famiglia.

Art. 13.2 - I genitori si faranno carico di venire a prendere il bambino personalmente o di delegare per iscritto un familiare.

Art. 13.3 - Essi saranno fatti attendere all'ingresso, mentre una collaboratrice scolastica si incaricherà di ritirare il minore dalla sezione e di consegnarlo alla persona adulta, la quale compilerà l'apposito modulo nel registro delle uscite.

Art. 14 – Malesseri improvvisi

Art. 14.1 - Quando il bambino indisposto presenta uno o più di questi sintomi: - febbre - diarrea (più di 3 scariche liquide) - vomito - rash cutaneo con febbre - congiuntivite - pediculosi - il bambino/a può essere allontanato dalle scuole

Art. 14.2 - In caso di Pediculosi a tutti verrà consegnato un avviso predisposto.

Art. 14.3 - In caso di recidiva l'alunno può essere allontanato con discrezione e preavviso alla famiglia che al rientro autocertificherà di essersi attenuta alle disposizioni.

Art. 14.4 - L'alunno non può essere mandato a casa da solo, dovrà invece essere avvertita la famiglia che provvederà direttamente a venire a prendere l'alunno.

Pertanto all'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti richiederanno ai genitori più recapiti telefonici, mediante apposito modulo, nei casi di necessità è prevista la presenza del personale collaboratore scolastico per assistere l'alunno fino all'arrivo del genitore.

Art. 15 – Colloqui genitori/ Riunione di classe

Art. 15.1 - Con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata le collaboratrici affiggeranno all'ingresso dell'edificio scolastico un cartello nel quale sarà specificato il giorno e l'ora di ricevimento delle varie sezioni.

Art. 16 – Consigli di Intersezione

Art. 16.1 - I Consigli di Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico e presieduti dallo stesso o da un docente delegato membro dell'intersezione.

Art. 17 – Partecipazione a concorsi

Art. 17.1 - Le insegnanti che intendono partecipare con la sezione a qualcuno dei molteplici concorsi che i diversi Enti, Associazioni o privati organizzano sono tenute a comunicarlo in Direzione.

Art. 17.2 - L'adesione potrà avere un suo significato solo se le attività proposte si inseriscono armonicamente nel contesto di lavoro scolastico programmato.

Art. 18 – Accesso all'Edificio Scolastico

Art. 18.1 - La porta e il cancello esterno devono essere chiusi e custoditi negli orari scolastici.

Art. 18.2 - Qualsiasi persona estranea, con esclusione delle disposizioni date per il ritiro anticipato degli alunni, deve essere accompagnato dalle collaboratrici.

Art. 18.3 - Comunque durante l'orario scolastico gli estranei non possono entrare nei locali della scuola (e tanto meno nelle sezioni) senza l'autorizzazione della Direzione.

Art. 19 – Scioperi ed assemblee sindacali

Art. 19.1 - L'indizione di uno sciopero viene comunicata alla famiglia almeno cinque giorni prima, tramite avviso affisso o consegnato ai bambini, indicando le prevedibili modalità di svolgimento.

Art. 18.2 - La Dirigenza Scolastica, sulla base delle volontarie dichiarazioni di non adesione allo sciopero rese dai docenti, precisa per quali sezioni è possibile garantire il servizio scolastico, in tutto o in parte.

Art. 18.3 - In caso di indizione di assemblea sindacale la Dirigenza Scolastica comunica alle famiglie, tramite gli alunni, quali sezioni saranno dimesse sulla base delle adesioni fornite dai docenti.

Art. 20 – Abbigliamento e corredo scolastico

Art. 20.1 - A scuola è importante avere un abbigliamento comodo.

Art. 20.2 - Si consiglia una tovaglietta di stoffa per la colazione.

Art. 20.3 - I bambini devono indossare indumenti comodi e adeguati come tute sportive e scarpe da ginnastica con strap (sono da evitare salopette, body, cinture).

Art. 20.4 - Essendo la scuola un piccolo "laboratorio della macchia e del colore" gli abiti si possono sporcare con gran facilità. Pertanto è consigliabile l'uso quotidiano del grembiolino

Letto e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
Distribuito alle famiglie tramite gli insegnanti.